



COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

Ordinanza n. 78 del 04/08/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PREVENIRE L'INCIDENZA DI FATTORI DI RISCHIO DI CADUTA ALBERI, RAMI E/O INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA RETE FERROVIARIA DELLE FERROVIE DEL SUD-EST

IL SINDACO

Vista la richiesta prot. BUEI/MAN/1062 delle Ferrovie del Sud-Est, acclarata al prot. comunale n.9460 del 29/07/2022, con la quale si invita questa Amministrazione Comunale a voler assumere ogni opportuna iniziativa utile al rispetto, anche da parte dei privati, delle norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte a scongiurare la caduta di alberi, rami e l'innescio e la propagazione di incendi secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

Vista la nota della Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico prot. n.121618 dell'01/08/2022, acclarata al prot. comunale n.9560 dell'01/08/2022, avente per oggetto "Emissione ordinanze sindacali per prevenire l'incidenza di fattori di rischio in aree limitrofe alla rete ferroviaria delle Ferrovie del Sud-Est";

Dato atto che le suddette note, pur generiche in relazione a singole e concrete situazioni di fatto, costituisce segnalazione qualificata di accertato pericolo per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 52 e 55 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", i quali recitano:

- art. 52 : *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 (sei) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*
- art. 55 : *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi e rami che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria

relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla linea ferrata delle Ferrovie del Sud Est, che attraversa tutto il territorio comunale, di provvedere ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e/o rami e di pericolo di incendio e di sua propagazione, come descritti negli artt.52 e 55 del DPR753/1980, **entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente**, stabilendo sin d'ora che in caso di non osservanza provvederà questo Comune ad effettuare operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con successivo diritto di rivalsa a danno dei detentori inadempienti, senza pregiudizio di eventuale azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., che le violazioni della presente ordinanza comportano, a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80, con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà provveduto d'ufficio, a cura del Comune, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di San Cesario di Lecce .
2. che il Corpo di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente Ordinanza;
3. di inviargli copia della presente Ordinanza al Prefetto di Lecce, alle Ferrovie del Sud Est, al Comando Regionale CC Forestale Puglia, alla locale Stazione dei Carabinieri ed all' Ufficio di Polizia Locale

il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe Distante

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 04/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì 04/08/2022